

LEGGE REGIONALE

"Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

- 1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
 - a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
 - b) dell'intervento di trapianto;
 - c) di tutti i controlli successivi, nonchè di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
 - d) dell'eventuale espianto.
- 2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località sede del Centro trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate se relative all'utilizzo di strutture alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese per i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80 mila giornaliere.
- 3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel

tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

4. Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unità sanitarie locali di appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un anticipo fino al 70% della somma totale preventivata.

Art. 2

- 1. Il Comune di residenza dell'assistito rimborsa all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.
- 2. Il rimborso delle spese previste al comma 1 è corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 100 milioni annue.
- 3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.



Art. 3

- 1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al cap. 0784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 l.r. n. 11/90)" che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all'art. 2, pari a lire 300 milioni, si provvede per l'anno 1996 con le residue disponibilità di cui al cap. 0784010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.
- 3. Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 4

1. E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F. (sig. Alfonso Vigilante)



E' estratto del verbale della seduta del 22.10.96 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fto (prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F. (sig. Alfonso Vigilante)